



Deliberazione del Consiglio Comunale

ATTO N. 6 del 13/03/2019

Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - CONFERMA ALIQUOTA PER L'ANNO D'IMPOSTA 2019.

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La seduta ha luogo nell' anno 2019 il giorno 13 del mese di marzo alle ore 20:45 nella Sala del Consiglio del Palazzo Civico, convocata nei modi di legge in sessione ordinaria, prima convocazione e in seduta pubblica.

Presiede Giulio GUERRI

Partecipa il Segretario Generale Cav. dott. Sergio Camillo SORTINO

All'appello nominale risultano presenti, come dal seguente prospetto, n. 19 consiglieri:

BIAGI ANDREA
CENERINI FABIO
CERAGIOLI ENZO
COSTANTINI UMBERTO MARIA
COZZANI LORELLA
DE LUCA LUIGI
FRASCATORE MARCO
FRIJIA MARIA GRAZIA
GUERRI GIULIO
MANUCCI SAURO

MOCHI REDENTO
PAITA FEDERICA
PERACCHINI PIERLUIGI
PESERICO GIACOMO
SACCONE PATRIZIA
TARABUGI MARCO
TEJA OSCAR
VATTERONI SIMONE
VIVIANI LORENZO

Num. Proposta 5

Risultano assenti i consiglieri:

CARATOZZOLO MASSIMO
CENTI ROBERTO
COSTA ANDREA
DE MURO JESSICA
DEL TURCO DONATELLA
ERBA LUCA
FORCIERI LORENZO

LIGUORI LUIGI
LOMBARDI MASSIMO
MANFREDINI PAOLO
MELLEY GUIDO
NOBILI DINA
PECUNIA FEDERICA
RAFFAELLI MARCO

Alla seduta hanno partecipato senza facoltà di voto gli assessori:

ASTI PAOLO
BROGI LORENZO
CASATI KRISTOPHER
GAGLIARDI MANUELA

GIORGI GIULIA
MEDUSEI GIANMARCO
PIAGGI LUCA

Risultano assenti gli assessori:

GIACOMELLI GENZIANA

SORRENTINO ANNA MARIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con decreto legislativo del 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche, è stata istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- i comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art 52 del D.Lgs. 446/97 possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale con deliberazione da pubblicare sia sul sito informatico individuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e del Ministero della Giustizia e l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico anche ai sensi del D.L. n. 201/2011;
- la lettera b) della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria 2007), ha previsto la possibilità, introducendo il comma 3-bis all'articolo 1 del decreto legislativo 360/98, che possa essere introdotta ed applicata una soglia di esenzione dall'addizionale comunale IRPEF in ragione di specifici requisiti reddituali;
- l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

Considerato che con l'art 1 comma 11 del D.L. n. 138/2011 convertito con la Legge n. 148/2011 è stato abrogato l'art 5 del D.Lgs. n. 23/2011 ripristinando la possibilità per i comuni di aumentare le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF fino al limite massimo dello 0,8%;

Atteso che la richiamata norma del D.L. n. 138/2011 consente la fissazione di soglie di esenzione ai sensi dell'art. 1 comma 3-bis del D.Lgs. n. 360/1998; tali soglie funzionano quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo.

Considerato che il Comune della Spezia intende confermare anche per l'annualità d'imposta 2019 la vigente aliquota di compartecipazione comunale all'IRPEF, attualmente pari a 0,6 punti percentuali, con fascia di esenzione per i redditi fino ad Euro 15.000,00;

Visto l'art. 42 comma 2 lett. f) del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce al Consiglio Comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e che l'art. 1 comma 142 della legge n. 296/2006 attribuisce la competenza in materia di addizionale comunale all'IRPEF al Consiglio Comunale;

Dato atto che:

- l'art. 27, comma 8, della Legge Finanziaria per l'anno 2002 (Legge n. 448 del 27/12/2001) ha sostituito il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388 con il seguente nuovo testo: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione", che in tale senso è altresì il comma 169 della Finanziaria 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296) e che pertanto dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ed in caso di mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2019 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31 marzo 2019;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.Lgs. 126/2014 che ha introdotto l'art. 74 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (in G.U. 26/07/2011, n. 172), ha disposto con l'art. 193, comma 3 che per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro 31 luglio di ciascun anno;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 "A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il

mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con deliberazione CC n. 11 del 19.03.2007 e modificato con deliberazione CC n. 7 del 27.03.2008;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000 e dell'articolo 57 del vigente regolamento di contabilità;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- ✓ Richiamata la seduta del Consiglio Comunale del 12 marzo 2019:
 - messa in votazione la questione sospensiva proposta dal Consigliere Forcieri: respinta.
 - I Gruppi Consiliari di opposizione presenti abbandonano l'aula.
 - Intervento del Sindaco Peracchini nel merito dell'illustrazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 con relativa relazione dei Revisori dei conti.
- ✓ Udito quanto precede;
- ✓ Entra il Consiglieri Caratozzolo – **Presenti 20**
- ✓ Il Presidente dichiara aperta la discussione generale: intervengono i Consiglieri Peserico, Caratozzolo, Manucci, Cenerini, Paita, Teja.
 - ✓ Escono i Consiglieri Caratozzolo e Frijia – **Presenti 18**

- ✓ Il Presidente accertata l'assenza di ulteriori interventi, dichiara chiusa la discussione generale;
- ✓ Il Presidente apre le dichiarazioni di voto e accertata l'assenza di interventi dichiara chiuse le dichiarazioni di voto;

Posta in votazione la presente proposta di deliberazione è approvata con il seguente esito:

Presenti 17 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0

- ✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Manucci Sauro - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri; Patrizia Saccone - Gruppo Misto.

DELIBERA

- di confermare per l'anno d'imposta 2019, la vigente aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF prevista dall'art .1 del D.Lgs. n. 360/1998, attualmente pari a 0,6 punti percentuali;
- di confermare per l'anno d'imposta 2019, una soglia di esenzione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per redditi complessivi determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche fino ad un importo di Euro 15.000,00; tale soglia opera quale limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo;
- di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, secondo le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 del 6 aprile 2012;

Dopodiché a seguito di separata e successiva votazione, che ha dato i seguenti esiti:

Presenti 17 Votanti 18 Favorevoli 18 Contrari 0 Astenuti 0 Non partecipano 0

- ✓ Favorevoli: Sindaco Peracchini Pierluigi; Biagi Andrea, Cenerini Fabio, Ceragioli Enzo, Peserico Giacomo, Teja Oscar – Toti - Forza Italia; Manucci Sauro - Fratelli d'Italia; Cozzani Lorella, Mochi Redento, Paita Federica, Vatteroni Simone, Viviani Lorenzo - Lega Nord Liguria Salvini; De Luca Luigi, Frascatore Marco - Spezia vince con Peracchini Sindaco; Costantini Umberto Maria, Tarabugi Marco - La Spezia Popolare – Noi con l'Italia; Guerri Giulio - Per la nostra città con Giulio Guerri; Patrizia Saccone - Gruppo Misto.

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile